

ATTI PARLAMENTARI

VII LEGISLATURA

---

**CAMERA DEI DEPUTATI** <sup>Doc. XV-bis</sup>  
<sub>N. 5</sub>

---

**DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 1358**

**Concernente il finanziamento del Comitato nazionale per l'energia nucleare in relazione ai programmi assunti per il completamento del piano quinquennale 1974-78 e la partecipazione alle società "EURODIF", e "COREDIF",**

---

**Comunicata alla Presidenza il 27 giugno 1977**

---

PAGINA BIANCA

Roma, 27 giugno 1977

Onorevoli Signori

PRESIDENTI DELLE DUE CAMERE DEL PARLAMENTO

R O M A

---

La Corte, in Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ha adottato, a norma dell'articolo 8 della legge n. 259 del 1958, la determinazione n. 1358, con cui formula **rilievi in ordine alla partecipazione alla Società EUODIF del Comitato nazionale per l'energia nucleare.**

La Sezione ha disposto che di tale determinazione venga data notizia al Parlamento: al che mi pregio di adempiere rimettendone copia alle SS.LL. On.li.

IL PRESIDENTE

*f.to* Campbell

PAGINA BIANCA

**Determinazione n. 1358**

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 26 aprile 1977;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214 e la successiva legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale il Comitato nazionale per l'energia nucleare - CNEN è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concernente la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, nella parte relativa alla composizione ed alle funzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione dr. Gaetano Tempesta;

#### F A T T O

1. — Nella seduta del 4 giugno 1971, in sede d'esame del progetto di programma quinquennale predisposto dal Comitato nazionale per l'energia nucleare, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha ribadito le direttive, genericamente dettate, nella propria precedente delibera del 2 agosto 1968, allo scopo di inserire l'Italia nelle iniziative assunte in campo europeo per la ricerca di combustibile nucleare, ed ha, questa volta, espressamente invitato lo stesso CNEN e l'ENI a condurre, in via coordinata, le azioni necessarie a livello internazionale. In particolare, poi, per quel che si riferisce ai programmi di arricchimento dell'uranio, il CIPE ha raccomandato la sollecita definizione degli accordi in corso per la realizzazione del relativo impianto.

Tali intese, cui hanno preso parte le Amministrazioni statali competenti in materia, hanno portato alla costituzione di un organismo di ricerca, denominato « Associazione di studi per la diffusione gassosa-EURODIF », nella quale per l'Italia ebbero ingresso il CNEN e, per conto dell'ENI, l'AGIP nucleare. La partecipazione, per quel che riguarda il CNEN, formalmente autorizzata dal Ministero dell'industria con nota del 16 febbraio 1972, è stata poi deliberata dalla Commissione direttiva dell'ente il successivo 18 febbraio per una spesa, per il primo biennio, di 129,4 milioni di lire.

\* \* \*

2. — A fine 1973, nel passare alla fase attuativa del programma, per ragioni d'ordine tecnico i consociati hanno ritenuto opportuno mutare la natura giuridica dell'associazione in società anonima di diritto francese: in essa la quota attribuita all'Italia, per il 22,5 per cento del capitale, è stata suddivisa in parti uguali tra il CNEN e l'AGIP nucleare. L'impe-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gno assunto da parte italiana saliva a 450 milioni di franchi francesi, pari, al momento, a 63 miliardi di lire al cambio, di cui metà in conto capitale, da versare nel periodo 1974-1977, metà da versare, invece, nel 1977-1978, in conto anticipazioni. Nello stesso tempo il CIPE, approvando il 21 dicembre dello stesso 1973 l'aumento di capitale, impegnava sia il CNEN e l'ENI che le Amministrazioni statali interessate « a promuovere e sostenere... » le « iniziative ».

Diversamente dall'AGIP nucleare che, per il finanziamento dell'iniziativa, era in grado di avvalersi di larghi e agevoli strumenti di provvista, il CNEN, per la ritardata erogazione da parte dello Stato dei contributi ad esso dovuti in via ordinaria, si trovava in atto privo anche delle disponibilità necessarie a far fronte alle proprie normali esigenze. L'ente perciò, nelle sedute consiliari del 28 maggio e 19 giugno 1974, deliberava, sia per la spesa concernente la partecipazione alla società « Eurodif » che per quella relativa agli altri programmi, di far ricorso al credito bancario, chiedendo ed ottenendo, dal Ministero dell'industria, le necessarie autorizzazioni.

Il CNEN trovava in ciò conforto nella previsione, formulata nelle sedi competenti, che la spesa relativa alla partecipazione al capitale della società « Eurodif », ed agli obblighi conseguenziali, dovesse essere soddisfatta con un finanziamento a carattere straordinario. Ed in effetti già il contributo ordinario, previsto per il periodo 1974-1978 in complessivi 500 miliardi di lire, da erogarsi in più riprese — secondo il progetto di piano quinquennale approvato, poi, dal CIPE il 10 luglio 1974 — restava al di sotto delle originarie previsioni di spesa, indicate dall'ente per il quinquennio, a costi 1973, in 517 miliardi.

La Corte dei conti, con la determinazione n. 1213 del 16 luglio dello stesso anno 1974, ha ritenuto, perciò, di dover richiamare l'attenzione dei Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro sulla indifferibilità degli interventi di competenza, allo scopo di consentire al Parlamento le decisioni sulla spesa necessaria, non soltanto alla partecipazione alla società « Eurodif », bensì, in via più generale, al soddisfacimento dei fini istituzionali tutti del CNEN. La Corte è tornata ancora sull'argomento nella relazione sulla gestione dell'ente per gli esercizi dal 1970 al 1974, comunicata alle Camere con la successiva determinazione n. 1253 del 22 luglio 1975, nella quale, tra l'altro, indica partitamente le linee procedurali e i conseguenziali adempimenti, che ciascuno degli organismi competenti è tenuto a seguire in caso di partecipazione a società od enti internazionali; ed ha rilevato, per quel che in particolare attiene agli aspetti d'ordine finanziario, che la relativa provvista, di norma, va soddisfatta attraverso i provvedimenti legislativi pluriennali corrispondenti ai programmi approvati dal CIPE, nei quali riesce più agevole altresì prevedere, in maniera adeguata, forme e modalità di copertura per operazioni di natura atipica come, nel caso « Eurodif », le anticipazioni alle stesse società od enti in partecipazione.

Il CNEN intanto, a seguito del ritiro dalla società « Eurodif » del consocio svedese ed alla conseguenziale devoluzione agli altri partecipanti della quota perciò resasi disponibile, aveva deliberato, il 27 novembre 1974, l'aumento della quota italiana nel capitale, detenuta unitamente all'AGIP nucleare, dal 22,5 al 25 per cento, ottenendone l'approvazione dal CIPE il 21 giugno 1975. Il relativo impegno finanziario saliva a 500 milioni di franchi francesi, metà in conto capitale metà in conto anticipazioni, con una spesa, al cambio, di 70 miliardi, da suddividere, in misura paritaria, con l'AGIP nucleare. L'onere complessivo per il CNEN, così determinato in 250 milioni di franchi francesi, è, peraltro, aumentato poi di ulteriori 125 milioni di franchi per anticipazioni ancora da erogare, in relazione all'aggiornamento del piano finanziario deliberato nel 1976 dalla « Eurodif ».

Collegata alla partecipazione alla « Eurodif » è quella relativa alla « Coredif », società parimenti di diritto francese, la cui creazione è stata deliberata dalla « Eurodif », che in essa ha la maggioranza delle azioni, nel 1975. La partecipazione del CNEN a tale iniziativa, per la quota attribuitagli del 6,375 per cento, è stata deliberata dall'ente nella seduta del 30 aprile 1975 ed è stata approvata il 28 giugno dello stesso anno dal Ministero dell'industria. Terminata la fase di studio, che ha comportato un esborso, per il CNEN, di 425.625 franchi

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

francesi, pari a 81 milioni circa di lire, l'onere residuale per l'ente — da soddisfare entro l'aprile 1977 — è di oltre 1,3 milioni di franchi, vale a dire 254 milioni di lire, salvo variazioni di cambio. Il relativo versamento è stato, peraltro, sospeso dal Ministero dell'industria, nell'attesa che l'iniziativa fosse approvata dal CIPE.

Le esigenze finanziarie del CNEN, già insoddisfatte relativamente agli impegni assunti in via aggiuntiva per la « Eurodif », appaiono, peraltro, ancor più pesanti quando siano correlate al completamento dei programmi, approvati in sede di piano quinquennale dal CIPE, i cui costi, calcolati in riferimento al 1973, sono in continua lievitazione. Di ciò è stata data esauriente notizia nella relazione, che il CNEN ha prodotto il 14 luglio 1976 al Ministero dell'industria, sullo stato di attuazione del piano quinquennale al precedente 30 aprile. In essa l'ente sostanzialmente attribuisce lo slittamento nei tempi di programmi di estremo rilievo per l'economia del Paese alle difficoltà d'ordine finanziario; e già all'epoca eleva le previsioni di spesa, per l'attuazione completa del piano, a 700 miliardi dai 500 già approvati, ma erogati peraltro, sino al 1976, limitatamente a 248,2 miliardi.

Per quanto, in particolare, riguarda la partecipazione alla società « Eurodif », va tenuto conto che il disegno di legge predisposto dal Governo per il finanziamento straordinario del relativo programma, presentato alla Camera il 24 marzo 1975 e decaduto al termine della legislatura, riprodotto ancora alla Camera il 18 novembre 1976, copre soltanto in parte le necessarie esigenze di spesa. Con esso vengono assolti, infatti, i soli impegni posti a carico del CNEN nell'originario piano di finanziamento dell'iniziativa, per il cui ammontare l'ente può perciò reintegrare, nella propria finanza, la spesa sinora anticipata sulle disponibilità ordinarie; resta, invece, ancora priva di copertura la parte relativa all'aggiornamento dello stesso piano, per 23,3 miliardi di lire al cambio corrente.

Di fatto, a fine febbraio 1977, il CNEN ha integralmente corrisposto alla « Eurodif » la propria quota di partecipazione al capitale, per 125 milioni di franchi francesi; in conto anticipazioni, invece, sui previsti 250 milioni ha sinora versato 75 milioni di franchi. In lire italiane la spesa complessivamente erogata, all'epoca suindicata, raggiunge 33,3 miliardi circa di lire, con un onere residuo in atto prevedibile di oltre 33,2 miliardi, salvo variazioni di cambio.

Alla spesa sinora sopportata dal CNEN è da aggiungere, infine, una perdita di oltre 1,3 miliardi di lire, derivata in parte dal pagamento, per 725 milioni circa, di interessi ad istituti di credito per le anticipazioni accese per l'operazione « Eurodif », in parte dalla mancata acquisizione, per circa 622 milioni, di interessi di tesoreria sulle disponibilità del relativo conto, utilizzate prima del tempo per provvedere alla spesa relativa alla « Eurodif ». L'aggravio è destinato ad aumentare nell'ipotesi che, nell'avvenire, il CNEN sia tenuto a corrispondere alla « Eurodif » gli interessi di mora, ora in contestazione, per il ritardato versamento, a favore della società, di rate scadute delle anticipazioni.

\* \* \*

3. — Sulla copertura della spesa per la parte che potrà eccedere il finanziamento straordinario sono state, peraltro, già avanzate riserve in sede d'esame del bilancio di previsione del CNEN per il 1977: nei cui riguardi il Ministero del tesoro, nell'esprimere il proprio avviso favorevole, ha sottolineato l'esigenza che, per l'avvenire, « il documento ... sia basato esclusivamente sui contributi statali già autorizzati legislativamente ».

In una situazione previsionale già insoddisfacente nelle sue linee generali sono venuti ad inserirsi, per tale via, dubbi anche in ordine alla definizione, sia sotto il profilo giuridico che finanziario, delle pendenze « Eurodif » - « Coredif ».

Di conseguenza, il magistrato della Corte delegato al controllo sul CNEN — che già più volte, nell'esercizio delle sue funzioni, aveva formulato le proprie osservazioni rilevando la non conformità a legge delle relative operazioni — ha ritenuto, infine, di dover portare la

situazione, anche nelle sue implicazioni d'ordine generale, all'esame della competente Sezione del controllo. Con nota n. 1126 del 26 marzo 1977 la Corte, perciò, ha invitato sia i Ministeri dell'industria e del tesoro che il CNEN, qualora ne avessero ravvisato l'opportunità, a produrre memorie sull'argomento ed eventualmente a comparire innanzi alla Sezione, all'odierna adunanza, per esporre verbalmente il proprio avviso a mezzo di qualificati rappresentanti.

\* \* \*

4. — Il disegno di legge di finanziamento del CNEN per la partecipazione alla società « Eurodif » è stato portato in discussione alla Camera ed approvato il 2 marzo 1977. Dagli atti parlamentari risulta che emendamenti presentati, sia da parte governativa che parlamentare, per dotare il CNEN dei mezzi giuridici e finanziari per far fronte alle ulteriori anticipazioni dell'ente alla « Eurodif » — individuati, in linea indicativa, in 25 miliardi circa per il fabbisogno 1978-79 — sono stati da ultimo ritirati dai proponenti, perciò lasciando intatta l'originaria previsione, pur se il Ministro per l'industria, nell'occasione, ha dichiarato che « da ciò nasceranno numerosi inconvenienti ».

Al Senato il disegno di legge è stato preso favorevolmente in esame dalla Commissione industria. Parte della Commissione, peraltro, si è astenuta dal votare il provvedimento richiamandosi, non soltanto « al ritardo con il quale il Governo è intervenuto nel settore », ma, nel merito, al difetto di coordinamento tra l'azione realizzata dal CNEN e quella dell'AGIP come all'insufficienza della dotazione di spesa.

Per suo conto, il 18 marzo 1977, il Presidente del CNEN ha ritenuto di dover sottoporre al Ministro per l'industria la situazione dell'ente per rilevare che l'attuazione del piano, per l'aumento dei costi, presuppone un finanziamento aggiuntivo ai 500 miliardi, già preventivati; ed ha concluso che dalla mancanza delle necessarie disponibilità non soltanto potrebbero essere compromessi i tempi dell'azione, ma verrebbe direttamente investita la realizzabilità stessa di parte delle iniziative in corso, rendendo necessario un ridimensionamento integrale dello stesso piano. Ed al riguardo infatti, dagli elementi dalla Corte acquisiti nel controllo sul CNEN, risulta che, secondo studi condotti dall'ente in sede d'aggiornamento del piano quinquennale per il 1978, il fabbisogno finanziario raggiungerà, nel complesso, i 646,8 miliardi, pur prevedendo l'ente di contenere le spese correnti e di ridurre, o ritardare ancora, parte dell'attività.

Nella seduta del 6 aprile scorso, infine, il CIPE ha approvato, sulla base dell'aggiornamento del piano di finanziamento, la concessione alla società « Eurodif », da parte sia del CNEN che dell'AGIP nucleare, delle ulteriori anticipazioni, innanzi citate, per l'importo complessivo di 250 milioni di franchi francesi. Per quel che, invece, riguarda la prosecuzione dell'attività della società « Coredif », il CIPE ha invitato i Ministri per gli affari esteri e per l'industria a « promuovere direttamente le opportune azioni ... ed a definire i vari aspetti, oneri ed adempimenti relativi », riservandosi di « assumere ulteriori determinazioni ... sulle connesse questioni d'ordine finanziario ed economico ».

Sia per l'una che per l'altra iniziativa, peraltro, il CIPE si è limitato a « prendere atto » che, in attesa del provvedimento legislativo di finanziamento, il CNEN farà fronte alla spesa « con le disponibilità ordinarie del proprio bilancio » e, per quel che riguarda la « Eurodif », « nelle forme che si renderanno necessarie », all'uopo invitando il Ministro per l'industria ad « osservare le determinazioni di competenza ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1240 ».

\* \* \*

5. — Nessuna memoria è pervenuta, dai Ministeri dell'industria e del tesoro, per la discussione da parte della Sezione.



## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il CNEN ha prodotto, invece, una memoria riassuntiva, documentata dalle delibere tutte assunte dal proprio consiglio d'amministrazione nei riguardi della partecipazione alle società « Eurodif » e « Coredif » e dai relativi atti ministeriali di approvazione od autorizzazione. In sede conclusiva, nella memoria, viene posta in rilievo la necessità in cui l'ente si è trovato di far ricorso, nel soddisfacimento degli impegni societari, alle proprie ordinarie disponibilità, per evitare la decadenza dal diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, e, correlativamente, la diminuzione della partecipazione azionaria e la conseguente riduzione sulla quota, di propria spettanza, della produzione.

Nell'odierna adunanza, cui le Amministrazioni dello Stato hanno tralasciato di intervenire, il CNEN è comparso nella persona del suo Presidente.

L'ente, a suo mezzo, ha ricordato, come premessa, di essere tenuto, a termini della propria disciplina normativa, ad osservare le direttive programmatiche ad esso dettate dal CIPE. Ha rilevato, poi, di non aver potuto perciò far a meno, per quel che in particolare riguarda la partecipazione alla società « Eurodif », di ricorrere a mezzi straordinari di finanziamento, sia con il ricorso ad anticipazioni di istituti di credito sia, con lo slittamento nel tempo delle relative iniziative, con l'utilizzazione di disponibilità al momento giacenti sul proprio conto di tesoreria. Ha aggiunto che, nell'attuale grave situazione internazionale della provvista d'energia, la produzione di uranio arricchito prevista dalle iniziative « Eurodif » e « Coredif » pone le attività economiche nazionali in grado di utilizzare a medio periodo, in via diretta, fonti di energia ad alto livello di rendimento, nell'avvenire forse non più ottenibile, od ottenibile a costi molto elevati, sul mercato estero. Si è richiamato infine, in sede conclusiva, alle deliberazioni assunte dal CIPE il 6 aprile scorso per rilevare come l'organo della programmazione abbia ancora una volta riaffermato l'esigenza di portare innanzi i programmi previsti, sia dalla società « Eurodif » che dalla collegata società « Coredif », dando all'uopo le necessarie direttive anche in ordine all'occorrente provvista finanziaria.

## D I R I T T O

1. — La legge 15 dicembre 1971, n. 1240, all'articolo 3, prescrive che il CIPE fissi « le direttive per l'attività del CNEN nel quadro generale ... del settore nucleare » e deliberi « sui programmi pluriennali predisposti » dall'ente, ad esso « trasmessi dal Ministro per l'industria »; ed, all'articolo 20, indica le fonti finanziarie attribuite al CNEN per l'assolvimento dei compiti istituzionali, nei « mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dai contributi di enti e privati e da ogni altro provento derivante dalle sue attività ».

La delibera assunta dal CIPE il 10 luglio 1974, che approva il piano del CNEN per il quinquennio 1974-1978, nel disciplinarne l'esecuzione, prevede, nel dispositivo, che — per dotare l'ente delle disponibilità finanziarie necessarie all'attuazione del piano quinquennale — « entro il mese di aprile di ogni anno il Ministro per l'industria riferirà al CIPE sullo stato di avanzamento del programma, sia per determinare la quota da assegnare al CNEN con la legge di bilancio, sia per proporre eventuali aggiornamenti programmatici o aggiornamenti finanziari ... ». Dispone ancora che il CNEN « nell'impegnare le somme messe a sua disposizione » — in parte per quote annuali già predeterminate in 300 miliardi di lire, in parte per quote aggiuntive, da determinarsi annualmente con la legge di bilancio in relazione all'avanzamento dei programmi, per un importo complessivo di ulteriori 200 miliardi — è tenuto a procedere « in conformità al programma approvato ed alle condizioni contenute nella ... delibera, seguendo rigorosi criteri di priorità », specificamente di seguito indicati.

La disciplina in tal modo delineata determina puntualmente sia gli obblighi posti al CNEN che gli oneri attribuiti al Ministro per l'industria e, suo tramite, allo stesso CIPE.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Essa tuttavia, pur se prevede, nell'entità complessiva, l'impegno finanziario che verrà assunto a carico dello Stato — individuandone la collocazione nella legge di bilancio — per implicito riserva al Ministro per il tesoro la determinazione della misura e dei tempi dell'intervento aggiuntivo.

Tale riserva rispetta la ripartizione istituzionale delle competenze tra gli organi governativi. Di fatto, tuttavia, il sistema, che ne è derivato, di suddividere la provvista dei fondi in quote fisse e variabili — rinviando, tra l'altro, ad ulteriori finanziamenti di carattere straordinario la copertura della spesa relativa a programmi all'epoca già in corso, com'è per l'iniziativa « Eurodif » — sta alla base sia, fundamentalmente, del differimento nel tempo, che ne è seguito, di parte del piano, sia delle difficoltà finanziarie incontrate dal CNEN e dei seguenti oneri aggiuntivi per interessi che l'ente è stato, poi, tenuto ad assumersi.

\* \* \*

2. — Con la deliberazione del 4 giugno 1971, e la successiva delibera del 10 luglio 1974 di approvazione del piano quinquennale, sono state date al CNEN, da parte del CIPE, specifiche direttive in tema di ricerca dell'energia nucleare.

È in osservanza di tali direttive, e dei successivi puntuali atti di approvazione o di autorizzazione di volta in volta emessi dal Ministro per l'industria, che il CNEN ha dato corso alla costituzione dell'associazione, poi società, denominata « Eurodif », ed ha assunto via via gli obblighi consequenziali.

Gli impegni che ne derivano, anche se sono stati presi dal CNEN nella forma, atipica per un organismo pubblico, della partecipazione ad una società di diritto privato internazionale, hanno effetto cogente, sia nei riguardi dell'ente che dello Stato, chiamato, in via indiretta, a provvedervi. Si giustifica, perciò, con riguardo allo stato di necessità, in cui il CNEN si è trovato ad operare, il ricorso da parte dell'ente a strumenti che, in materia finanziaria, deviano dalla sua disciplina istituzionale.

In linea di diritto il reperimento di entrate in forma diversa da quelle indicate nell'articolo 20 della legge n. 1240 — com'è per il ricorso ad anticipazioni di istituti di credito — è al di fuori della previsione normativa. Il ricorso al credito viene, in sostanza, ad estendere ad un ente a finanza essenzialmente derivata mezzi di provvista propri, invece, degli organismi istituzionalmente destinati ad operare nei settori produttivi dell'economia, forniti, perciò, di struttura giuridica adeguata e particolare autonomia finanziaria, com'è, per restare in argomento, dell'AGIP nucleare.

L'utilizzazione, d'altra parte, di disponibilità che, a termini del piano approvato dal CIPE, erano originariamente destinate ad altri programmi, è in contrasto con l'articolo 3 della legge n. 1240, e nella specie, nelle sue disposizioni d'ordine finanziario, con la delibera del 10 luglio 1974. In linea di principio, perciò, tale rimedio può essere adottato esclusivamente nell'ipotesi che ne sussistano le condizioni di necessità, come, di fatto, è accaduto nel caso di specie. Anche in tale ipotesi, peraltro, presupposto di una diversa utilizzazione delle disponibilità finanziarie destinate ad altri programmi è una specifica direttiva del CIPE: cui il Ministero dell'industria è tenuto a fornire puntuali informazioni, non soltanto in sede d'aggiornamento annuale del piano, ma ogni qual volta ne ricorra l'esigenza o l'utilità.

Di fatto, a quel che è dato rilevare dagli elementi acquisiti dalla Corte in sede di controllo, nel caso di specie il CNEN ha differito nel tempo l'esecuzione di parte dei programmi, pur operando in modo da non pregiudicare la definitiva attuazione delle singole iniziative: l'ente ha agito in tal senso a seguito di autorizzazioni di volta in volta accordate dal Ministero dell'industria, senza che, tuttavia, il CIPE si fosse preventivamente pronunciato nel merito.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

\* \* \*

3. — Nel predisporre e produrre al Parlamento il disegno di legge per il finanziamento straordinario del programma previsto dalla società « Eurodif », i tempi dell'azione governativa sono stati indubbiamente lenti — corrono dal luglio 1971 al febbraio 1977 — pur se in ciò possono aver concorso, in qualche misura, fattori esterni.

È stata carente, in materia, l'iniziativa dei Ministri per l'industria e per il tesoro. Parimenti preoccupante è la scarsa attenzione posta dal CIPE sia alla situazione in sé che ai riflessi, che potrebbero seguirne in concreto, in tema di provvista dell'energia.

È di tutta evidenza, d'altra parte, che nella specie non soltanto è venuto a mancare il coordinamento dell'azione governativa — che, a livello di Ministri, è insito nella stessa disciplina istitutiva dell'organo della programmazione — ma ha, altresì, fatto difetto il coordinamento, espressamente previsto nella delibera del 10 luglio 1974, tra Amministrazioni dello Stato ed enti e tra singoli enti interessati.

Di ciò, del resto, ha dato conferma l'atteggiamento, tutt'altro che univoco, recentemente assunto dagli organi governativi nei riguardi del finanziamento al CNEN. Il Ministro per il tesoro ha genericamente invitato l'ente a contenere la spesa nei limiti dell'autorizzazione legislativa; e, del pari, il Ministro per l'industria, pur rilevandone gli inconvenienti, ha ritirato, nella discussione sul finanziamento straordinario, la proposta di spesa aggiuntiva. Il CIPE, invece, nel « prender atto » che il CNEN potrebbe esser costretto a far ricorso alle proprie disponibilità ordinarie o ad eventuali altre « forme ... necessarie », vuol, in sostanza, suggerire all'ente una linea finanziaria, portata a dilatare la spesa anche al di là dei limiti legislativamente consentiti.

Un tale indirizzo non soltanto par esulare dalla politica di contenimento della spesa, in via generale adottata dal Governo anche in vista di un puntuale coordinamento della finanza pubblica, bensì — sovrapponendo al chiaro dettato legislativo una difforme direttiva finanziaria — può influire, in senso negativo, anche sul corretto adempimento, da parte del CNEN, degli obblighi che nei suoi riguardi derivano dall'attuazione dei programmi in corso.

\* \* \*

4. — L'approvazione del piano quinquennale predisposto dal CNEN, data dal CIPE con la più volte citata delibera del 10 luglio 1974 — come la Corte ha già avuto modo di rilevare nella relazione sulla gestione per gli esercizi 1970-1974, di cui alla determinazione n. 1253 del 22 luglio 1975 — pone agli organi dello Stato l'onere di provvedere, ciascuno per la parte di propria competenza, sia a seguire la puntuale esecuzione dei programmi che a dotare l'ente della necessaria provvista finanziaria.

Alla scarsa attenzione posta dagli organi governativi alle esigenze proprie della partecipazione del CNEN alla Società « Eurodif » ed alla sua collegata « Coredif », corrisponde — a livello generale — ugual carenza d'iniziativa nei riguardi anche di tutti gli altri aspetti, parimenti preoccupanti sul piano programmatico e finanziario, dell'attività dell'ente.

L'esposizione dettagliata degli avvenimenti — riportata in fatto — giova del resto a rilevare come l'azione governativa di vigilanza e d'indirizzo del CNEN sia stata tutt'altro che puntuale.

La dotazione di spesa aggiuntiva annuale è stata, di fatto, ogni volta contenuta in limiti ristretti e la messa a disposizione dell'ente ne è stata tardiva, rispetto ai tempi necessari per un'attuazione integrale del piano: laddove, nella mancanza delle occorrenti disponibilità, l'evoluzione dei costi avrebbe già da tempo dovuto suggerire, agli organi interessati, l'opportunità di scegliere, in alternativa, tra il riesaminare il piano quinquennale ovvero integrare il finanziamento sino alla copertura totale del fabbisogno.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La situazione del CNEN resta, in conclusiva, sostanzialmente preoccupante, pur a seguito del finanziamento accordato al CNEN in via straordinaria per la partecipazione alle società « Eurodif » e « Coredif ». La dotazione assegnata per questi ultimi programmi già sin d'ora si mostra insufficiente a far fronte al relativo fabbisogno; nè, in atto, trova copertura, nella dotazione complessiva di 500 miliardi dallo Stato assicurata al CNEN con l'approvazione del piano quinquennale 1974-78, la spesa necessaria per l'attuazione integrale dei programmi in corso, pur ridimensionati in sede d'aggiornamento del piano al 1977. In questa sede, come è stato riportato in fatto, la spesa globale a tutto il 1978 è stata determinata dal CNEN in 646,8 miliardi a costi correnti, senza tener conto, cioè, della loro presumibile ulteriore lievitazione.

L'aggiornamento del piano presuppone, perciò, che lo Stato fornisca al CNEN, per il 1978, disponibilità per 244,2 miliardi, vale a dire assicuri all'ente un finanziamento ulteriore di oltre 112,4 miliardi, in aggiunta ai 131,8 miliardi residui sulla dotazione ordinaria di 500 miliardi, già ad esso attribuita, ed ai 34,4 miliardi circa, in corso d'assegnazione per i programmi iniziati dalla società « Eurodif ». Si tratta, in definitiva, di un contributo statale per 278,6 miliardi complessivi, da versare al CNEN nel solo 1978, di poco inferiore, nell'entità, al finanziamento di 368,2 miliardi, assegnato sinora all'ente per tutto il precedente quadriennio 1974-1977.

Conviene da ultimo considerare che, perdurando la situazione attuale, il CNEN potrebbe trovarsi costretto a ridimensionare il piano quinquennale, come il suo Presidente ha preannunciato nella nota indirizzata al Ministro per l'industria il 18 marzo 1977. In tal modo una iniziativa, che investe contenuti e tempi della politica dell'energia, verrebbe assunta da un organo tecnico, senza che, a livello politico, i competenti organi governativi vi siano intervenuti, a termini della delibera del 10 luglio 1974, o abbiano avvertito l'esigenza di portare la relativa problematica all'attenzione del Parlamento.

\* \* \*

5. — La Corte, in conclusiva, è ben lontana dal voler suggerire, o anche soltanto sollecitare, l'adozione di determinate soluzioni di merito, che, per ciò stesso, restano estranee alla sua competenza istituzionale.

È suo compito rilevare, tuttavia, come un'incerta condotta dell'Esecutivo nei riguardi della situazione del CNEN possa portare a ripercussioni, sul piano interno come internazionale, « a priori » valutabili come negative per la finanza del Paese.

Il differimento nel tempo della provvista di spese che vengono ad assumere carattere necessario — quando ne siano state create le premesse, com'è, ad esempio, per le iniziative della « Eurodif » e della « Coredif » — grava di un ingiustificato onere addizionale la finanza dello Stato. Tale aggravio, già di per sè censurabile, lo è maggiormente quando, per reperire i fondi necessari, siano adottati strumenti giuridici e finanziari che, al pari di quelli suggeriti nella delibera del CIPE del 6 aprile scorso, sono al limite della legittimità. Parimenti negativo può manifestarsi il ridimensionamento del piano, in relazione alla spesa sinora sostenuta dalla finanza dello Stato, qualora ne vengano investiti, per il loro maggior costo, i programmi di più alto rilievo.

Par d'uopo che le decisioni in materia — cui, tra l'altro, altri enti ed organismi sono parimenti interessati — siano tempestivamente sottoposte all'attenzione del Parlamento, in vista di eventuali successive misure d'ordine legislative. La situazione va, perciò, presa in esame, dai competenti Ministri per l'industria e per il tesoro, di tutta urgenza; e, nelle sedi competenti è da valutarsi, anzi, l'opportunità di un intervento in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche nella funzione di presidente del Comitato interministeriale per la programmazione, per la necessaria azione di coordinamento.

## P. Q. M.

Segnala al Ministro per l'industria, commercio ed artigianato ed al Ministro per il tesoro, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, l'esigenza di provvedere agli adempimenti indicati in parte motiva.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata a tal fine, oltre che agli anzidetti Ministri, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ordina che copia ne sia comunicata, altresì, per loro diretta informativa, alle due Camere del Parlamento ed al Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL RELATORE  
*f.to* Tempesta

IL PRESIDENTE  
*f.to* Campbell